COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI

DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE

ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 17 dicembre 2002

Articolo 1
Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per la richiesta di prestazioni o servizi sociali agevolati, in ambito socio assistenziale e scolastico, collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Destinatari del presente regolamento sono i cittadini italiani, quelli appartenenti all'Unione Europea e rispettivi familiari, gli extracomunitari e gli stranieri con regolare permesso di soggiorno residenti nel Comune di Montegrotto Terme.
Il Regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto dai Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000 integrati dai DPCM 221/1999, 305/1999 e 242/2001 e dal DM 306/1999 e successive modifiche ed integrazioni. La presente disciplina integra ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Articolo 2
Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità per i seguenti servizi:

- MENSA SCOLASTICA
- TRASPORTO SCOLASTICO
- NIDO MATTINA
- NIDI INTEGRATI
- SPAZIO INCONTRO
- CENTRI RICREATIVI ESTIVI
- ASSISTENZA DOMICILIARE
- CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI SVANTAGGIATI
- CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON PIU' FIGLI
- TRASPORTO COMUNALE DISABILI
- SOGGIORNI CLIMATICI
- ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI.

L'applicazione dell'ISEE per l'anno 2003, per i servizi sopra elencati avrà valore sperimentale. A far data dall'anno successivo, potranno essere aggiunti dalla Giunta comunale a quelli indicati nel presente articolo, altri servizi in regime di agevolazione, quali elementi integrativi delle presenti norme senza che ciò comporti modifica alle stesse disposizioni normative.

Articolo 3
Determinazione della situazione economica

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è definito dalla somma dell'indicatore del reddito e dell'indicatore della situazione patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali (ISR + 20% ISP)
La valutazione della situazione economica equivalente, di chi richiede la prestazione, è invece determinata secondo il seguente calcolo:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + 20\%\ \text{ISP}}{\text{scala di equivalenza del nucleo}}$$

dove per ISR s'intende l'indicatore della situazione reddituale, calcolato, come indicato dall'art. 3, comma 2, DPCM 221/1999, integrato dalle norme del DPCM 294/2001, l'ISP

rappresenta l'indicatore della situazione patrimoniale calcolato con le modalità e con la franchigia di cui al DPCM 221/1999 integrato dal DPCM 242/2001 ed il parametro relativo al nucleo familiare va determinato in base alla tab. 2 del D.Lgs. 109/1998 e individuato secondo quanto stabilito dall'art 1 bis del DPCM 242/2001.
La scala di equivalenza del nucleo è così fissata:

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
Primo	1,00
Secondo	1,57
Terzo	2,04
Quarto	2,46
Quinto	2,85

I parametri sopra indicati saranno maggiorati come segue
+ 0,35 per ogni ulteriore componente.
+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%, mutilati ed invalidi di guerra e invalidi per servizio appartenenti alle categorie comprese dalla 1^ alla 5^
+ 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.".

Articolo 4
Nucleo familiare

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

a) Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica salvo quanto stabilito ai commi seguenti. Ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, per famiglia anagrafica si intende "*un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune*". Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
b) I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
   - della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
   - se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
c) i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;
d) i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei

seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c.;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

e) il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;

f) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 5
Nucleo familiare di riferimento

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, modificato dal D.Legs. 130/2000, per la determinazione dell'ISEE si assume quale unità di riferimento per gli ambiti di applicazione individuati la composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati all'art. 2, commi 2 e 3 del D. legisl. 130/2000. Più precisamente ed in relazione a:

a) <u>Servizi di assistenza domiciliare.</u>
Nucleo familiare comprendente l'utente, il coniuge o il convivente more uxorio. Permanendo comunque un dovere civile all'assistenza del congiunto da parte degli obbligati agli alimenti quali quelli indicati nell'art. 433 del codice civile, il Comune non si assume l'eventuale onere di una integrazione sociale, fino che i medesimi non abbiano dimostrato di essere impossibilitati a farsi carico degli oneri relativi alla prestazione a fronte delle proprie risorse economiche

b) <u>Trasporto soggetti disabili, soggiorni climatici, attività motoria per anziani</u>
Nucleo familiare comprendente l'utente, il coniuge o il convivente more uxorio

c) <u>Contribuzioni per l'inserimento di anziani e adulti inabili in strutture assistenziali</u>
Nucleo familiare anagrafico. Permanendo comunque un dovere civile all'assistenza del congiunto da parte degli obbligati agli alimenti quali quelli indicati nell'art. 433 del codice civile, il Comune non si assume l'eventuale onere di una integrazione sociale, fino che i medesimi non abbiano dimostrato di essere impossibilitati a farsi carico degli oneri relativi alla prestazione a fronte delle proprie risorse economiche

d) <u>Per le altre prestazioni sociali elencate all'art. 2) del presente regolamento valgono i criteri sulla composizione del nucleo familiare espressi nel precedente articolo 4)</u>

Art. 6
Indicatore del reddito

L'indicatore della situazione reddituale (ISR) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui agli articoli 4) e 5) si ottiene sommando:

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 Codice Civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini Iva. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva, a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare;

Dalla somma così calcolata, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. L'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi , la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica. Se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota .

Articolo 7
Indicatore della situazione economica patrimoniale

L'indicatore della situazione economica patrimoniale (ISP) è dato dai seguenti valori patrimoniali:

a) **Per il patrimonio mobiliare** devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;

- depositi e conti correnti bancari e postali. per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- titoli di Stato, obbligazioni certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto della società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al precedente articolo 6. Il valore del patrimonio mobiliare va arrotondato per difetto a € 500,00 o multipli.

b) Per il patrimonio immobiliare va considerato il valore di fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese. Il valore di riferimento è costituito dall'imponibile ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', in alternativa alla detrazione per il debito residuo, e' detratto, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a quella per il canone di locazione.

Ai fini dell'applicazione di detta detrazione si considera "abitazione di residenza" del nucleo quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi. Se i componenti del nucleo risultino risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica. Se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

Articolo 8
Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti, corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dagli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, compilando il modulo approvato con Decreto ministeriale 29 luglio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

La dichiarazione contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e D. legisl. 135/99 e successive modifiche e integrazioni e il dichiarante dovrà esprimere il proprio assenso scritto al trattamento dei propri dati, compresi quelli sensibili.

Articolo 9
Assistenza alla compilazione

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande. Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle autodichiarazioni ISEE nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAAF, ordini professionali, associazioni, ecc..).

Articolo 10
Validità della certificazione

Gli uffici ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica, rilasciano un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE. Tale attestazione munita della dichiarazione sostitutiva unica potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare, interessato ad ottenere le prestazioni sociali agevolate.

Gli uffici comunali trasmettono i dati della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informatico dell'Inps, mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo. L'Inps, ricevuti i dati, effettua il calcolo della Situazione Economica (ISE) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, rendendo disponibili tali dati all'Ente acquisitore e al dichiarante per l'accesso agevolato ai servizi nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Durante il periodo di validità dell'attestazione ISEE è lasciata facoltà al richiedente di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE.

Qualora il richiedente la prestazione economica agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva ad un altro Ente ed i dati siano disponibili presso la banca dati dell'Inps, il Comune richiede all'Istituto l'indicatore della situazione economica equivalente e tutti i dati analitici necessari all'istruttoria.

Articolo 11
Controlli

Per le autodichiarazioni, di cui al presente Regolamento, il Comune attiverà Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle

necessarie procedure di legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Articolo 12
Modalità applicativa

Per ogni singolo servizio o prestazione elencata al precedente articolo 2) la Giunta comunale, in sede di determinazione annuale delle tariffe, delle aliquote e dei corrispettivi per l'accesso ai servizi, fisserà le soglie ISEE entro le quali usufruire di agevolazioni.
L'accesso ai trattamenti economici agevolati consegue esclusivamente ad apposita istanza del richiedente, la cui situazione economica sia pari o inferiore alla rispettiva soglia Isee determinata con citata deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 13
Vigenza del regolamento

In analogia a quanto previsto dall'art. 27, comma 8 della L. 448/2001 per i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entrerà in vigore a partire dal 01.01.2003.